

**1 In quali circostanze un genitore può trasferire lecitamente il minore in un altro Stato senza l'autorizzazione dell'altro genitore?**

La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori congiuntamente. Ciò in base all'articolo 97, secondo comma, del codice polacco relativo alla famiglia e alla tutela, secondo il quale i genitori prendono congiuntamente le decisioni sulle questioni fondamentali relative all'educazione di un figlio e, in caso di mancato accordo, esse sono decise dal giudice tutelare. Ogni genitore decide indipendentemente senza dover consultare l'altro genitore e ottenere il relativo consenso solo nelle questioni meno importanti relative al minore. La giurisprudenza polacca ha ritenuto che il trasferimento all'estero del minore, sia per un soggiorno permanente che temporaneo, sia pure per le vacanze, rientra tra le questioni più importanti.

Ai sensi dell'articolo 97, secondo comma, del codice polacco relativo alla famiglia e alla tutela un genitore può trasferire un figlio all'estero senza il consenso dell'altro genitore solo se:

l'altro genitore sia stato privato della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio con una sentenza di un giudice polacco (articolo 111 del codice polacco relativo alla famiglia e alla tutela);

la responsabilità genitoriale dell'altro genitore sia stata sospesa da una sentenza di un giudice polacco (articolo 110 del codice polacco relativo alla famiglia e alla tutela);

l'altro genitore goda di una responsabilità genitoriale limitata (articolo 109 del codice polacco relativo alla famiglia e alla tutela). Il giudice decide in che modo la responsabilità genitoriale debba essere limitata applicando i provvedimenti che tuteleranno al meglio il benessere del minore. In particolare il genitore che si sia visto limitare la sua responsabilità genitoriale può essere privato del diritto di decisione congiunta per quanto riguarda questioni fondamentali relative al figlio o per talune di queste questioni. Se l'altro genitore è stato privato del diritto di decidere congiuntamente in merito alla residenza abituale del figlio con una simile decisione, tale genitore non potrà per esempio opporsi al cambiamento della residenza abituale del figlio in Polonia in una residenza abituale all'estero;

i diritti e gli obblighi dei genitori nei confronti del minore possono cambiare in seguito a una sentenza di divorzio (articolo 58, primo comma e comma 1 bis, del codice polacco relativo alla famiglia e alla tutela), di annullamento del matrimonio (articolo 58, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 21 del codice polacco relativo alla famiglia e alla tutela) e di separazione di fatto (articolo 61 quater, primo comma, del codice polacco relativo alla famiglia e alla tutela). Ciò vale anche per le decisioni relative all'accertamento della filiazione (articolo 93, secondo comma, del codice polacco relativo alla famiglia e alla tutela), alla modifica della decisione relativa alla responsabilità genitoriale e alle sue modalità di esercizio che figurano nella sentenza di divorzio, di separazione di fatto o di annullamento del matrimonio o ancora nella dichiarazione di filiazione (articolo 106 del codice polacco relativo alla famiglia e alla tutela) nonché per le decisioni che attribuiscono la responsabilità genitoriale a un solo genitore se non c'è coabitazione (articolo 107, primo e secondo comma, del codice polacco relativo alla famiglia e alla tutela). In particolare, il giudice in questi casi può affidare la responsabilità genitoriale a un solo genitore, limitando la responsabilità dell'altro genitore nei confronti del minore ad alcuni diritti e obbligazioni determinati. Se il giudice del divorzio decide di affidare l'esercizio della responsabilità genitoriale a uno dei genitori, limitando la responsabilità dell'altro, tale decisione non comporta che l'altro genitore sia privato della responsabilità genitoriale nei confronti del minore, tuttavia potrà esercitare i suoi diritti e obbligazioni nelle modalità stabilite dal giudice. Se il giudice non concede all'altro genitore il diritto di decidere congiuntamente il luogo di residenza abituale del minore, in principio la decisione sarà presa unicamente dal genitore al quale il giudice ha attribuito l'esercizio della responsabilità genitoriale (cfr. tuttavia il secondo punto);

il consenso dell'altro genitore non sarà più necessario dal momento in cui sarà stato privato del diritto di decisione congiunta relativamente ai cambiamenti della residenza del minore, mediante una sentenza di un giudice straniero riconosciuta in Polonia.

**2 In quali circostanze è necessaria l'autorizzazione dell'altro genitore per il trasferimento del minore in un altro Stato?**

È necessario il consenso dell'altro genitore in tutti i casi non contenuti nel punto precedente, in particolare nelle situazioni in cui un genitore ha una responsabilità genitoriale completa o nel caso in cui quest'ultima sia stata limitata, ma egli non è stato tuttavia privato del diritto di decidere congiuntamente relativamente alla residenza del minore. La giurisprudenza polacca va addirittura oltre per quanto riguarda questo punto di vista. Come ha chiarito la Corte suprema nella sentenza Car del 10 novembre 1971 nella causa III CZP 69/71, *il trasferimento permanente all'estero di un minore con il genitore al quale è stato affidato l'esercizio della responsabilità genitoriale nella sentenza di divorzio è soggetto all'autorizzazione del giudice tutelare se l'altro genitore, cui è stata affidata la sorveglianza dell'educazione del minore, non ha espresso il suo consenso al trasferimento del minore*. Quindi, alla luce di questa sentenza, qualora il giudice non abbia conferito all'altro genitore, per esempio in una causa di divorzio, il diritto di decidere congiuntamente relativamente alla residenza abituale del figlio, tale genitore può chiedere che il figlio torni nella precedente residenza nel caso in cui egli diventi impossibilitato ad esercitare il suo diritto alle relazioni personali con il minore. Nella sentenza del 6 marzo 1985 della causa III CRN 19/85, la Corte suprema ha stabilito che *poiché un viaggio all'estero del minore per vacanza è ritenuto una questione importante per il minore, esso richiede il consenso di entrambi i genitori che esercitano la responsabilità genitoriale e, in mancanza di tale consenso, una decisione del giudice tutelare*.

**3 Se l'altro genitore non concede l'autorizzazione al trasferimento del minore in un altro Stato, sebbene sia necessario, come si può trasferire lecitamente il minore in un altro Stato?**

Nella fattispecie del terzo quesito, è necessario chiedere al giudice tutelare polacco un consenso che sostituisca quello dell'altro genitore per il trasferimento all'estero del minore.

Le richieste per questa autorizzazione devono essere presentate dal genitore che non è stato privato della responsabilità genitoriale o la cui responsabilità genitoriale non sia stata sospesa. Le richieste possono essere presentate dai richiedenti stessi: in questi casi il diritto polacco non richiede alle parti di essere rappresentate da un avvocato dinanzi al giudice. Il giudice competente per la decisione di queste domande è il tribunale distrettuale (sezione diritto di famiglia) in quanto tribunale di primo grado, mentre la competenza territoriale è determinata sulla base del luogo di residenza o di dimora del figlio.

**4 Per quanto riguarda il trasferimento temporaneo (ad esempio vacanze, cure mediche ecc.) si applicano le stesse norme del trasferimento definitivo? Se del caso, si prega di fornire i relativi moduli per l'autorizzazione.**

Come precedentemente menzionato, il trasferimento di un figlio all'estero per un breve periodo di tempo può avvenire soltanto previo consenso dell'altro genitore.

In Polonia non vengono utilizzati dei formulari per chiedere il consenso inteso a trasferire un figlio all'estero (in via permanente o temporanea). Il consenso pertanto può essere espresso in qualsiasi forma. Tuttavia si consiglia di ottenere un consenso scritto che può costituire prova in qualsiasi procedimento per il rimpatrio di un minore ai sensi della convenzione dell'Aja sulla sottrazione dei minori del 1980. Nella redazione di questo consenso può essere utile l'assistenza di un avvocato polacco, ma anche di un consulente legale o di un notaio.

Ultimo aggiornamento: 29/12/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.